

# Leggi Regione Molise

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2016, n.4

Titolo	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
Oggetto	Regione - Bilancio 2016-2018 - Entrate e spese - Disposizioni collegate - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.16 del 5 maggio 2016
Catalogazione	07.Contabilità e contratti, bilanci, manovre finanziarie, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
Modifiche	Modificato art. 11 dalla legge n. 1/2017 art. 8

## CAPO IV

### NORME IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONE

#### Art. 13

(Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie)

#### Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (Nuova disciplina della Società Finanziaria regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole "dalla presente legge", sono aggiunte le parole ", in conformità all'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni";
- al comma 2, dopo le parole "sui propri servizi", sono aggiunte le parole ", tale da consentire a FINMOLISE S.p.A. di ricevere affidamenti diretti da parte della Regione";
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. FINMOLISE S.p.A. è una società a partecipazione interamente pubblica, che opera fuori dal libero mercato, in qualità di società strumentale della Regione Molise, la quale si serve della stessa per l'organizzazione e lo svolgimento di servizi strumentali e di funzioni amministrative esternalizzate nell'interesse delle politiche regionali a tutela del territorio e del tessuto economico e sociale molisano.";
- al comma 3, dopo la parola "azionaria" sono aggiunte le parole "in FINMOLISE S.p.A."

2. All'articolo 2 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole "fondi propri," sono aggiunte le parole "pubblici o" e dopo la parola "finanziamenti" sono aggiunte le parole "anche agevolati";
- al comma 2 le parole "riconducibili ad imprese con sede operativa e legale nella Regione Molise" sono sostituite dalle parole "riconducibili ad imprese od enti che svolgano attività economiche nell'ambito del territorio della regione";
- il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Nell'ambito delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, FINMOLISE S.p.A. può concedere, esclusivamente su incarico e per conto della Regione, tramite affidamento diretto, in qualità di suo mero strumento operativo, finanziamenti sotto qualsiasi forma, da realizzarsi con le modalità di cui all'articolo 6. FINMOLISE S.p.A. può inoltre prestare consulenza finanziaria in tutte le sue forme e attività di supporto amministrativo esclusivamente in favore della Regione."

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 28/2003 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 3

(Criteri operativi)

- FINMOLISE S.p.A. opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali e nel rispetto della normativa speciale ad essa applicabile in qualità di intermediario finanziario sotto controllo pubblico.
- FINMOLISE S.p.A., conformemente alle vigenti disposizioni normative in materia di società pubbliche strumentali, opera a favore ed a supporto della Regione e non svolge in via autonoma prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, se non nell'interesse della Regione medesima.
- La Regione, per il tramite della Giunta regionale, oltre che svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti di FINMOLISE S.p.A., assegna alla stessa obiettivi ed indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale e provvede al controllo ed all'approvazione dei piani di investimento e degli atti di gestione e di amministrazione straordinaria della società stessa.
- L'attività svolta da FINMOLISE S.p.A. è conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione."

4. All'articolo 4 della legge regionale n. 28/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le parole "e conformemente ai criteri operativi di cui all'articolo 3";
- b) dopo la lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
  - "b-bis) concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incentivi, agevolazioni, contributi, nonché rilascio di garanzie e di ogni altro tipo di beneficio, secondo le indicazioni e le finalità definite dalla Regione, anche con il coinvolgimento del sistema dei confidi o di altri intermediari finanziari autorizzati operanti nel territorio molisano;
  - b-ter) amministrazione, gestione e controllo di fondi europei, fondi nazionali, fondi regionali, fondi rotativi, programmi operativi regionali di riferimento per il Molise;
  - b-quater) supporto alla Regione per la progettazione e l'attuazione di politiche di promozione e sostegno all'economia molisana;
  - b-quinques) supporto alla Regione nei progetti di investimento pubblico e di sviluppo territoriale;
  - b-sexies) predisposizione, conformemente agli indirizzi provenienti dalla Regione e, qualora richiesto dalla vigente normativa, delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica per l'attuazione di tutti gli interventi nel presente comma menzionati, nonché predisposizione dei relativi documenti disciplinari, tecnici e operativi;
  - b-septies) svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale ed esecutiva rispetto a quelle nel presente comma indicate.";
- c) al comma 2 sono soppresse le parole ", con l'esclusione della raccolta di risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 6 della legge regionale n. 28/2003, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I finanziamenti sotto qualsiasi forma e, più in generale, gli interventi concessi da FINMOLISE S.p.A. nell'interesse della Regione ai sensi dell'articolo 4 devono essere:

- a) preventivamente individuati e classificati con specifica deliberazione della Giunta regionale, chiamata a dettare le relative linee di indirizzo alle quali deve conformarsi FINMOLISE S.p.A.;
- b) preceduti da procedure ad evidenza pubblica gestite direttamente da FINMOLISE S.p.A. o dalla Regione secondo le indicazioni fornite nella deliberazione di cui alla lettera a) e pubblicate secondo le modalità richieste dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria, in ragione della natura, dell'entità e del valore;
- c) concepiti e organizzati in modo da garantire la più ampia partecipazione dei soggetti indistinti rientranti nelle categorie economiche di volta in volta considerate, nel rispetto dei generali principi di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità;
- d) limitati nel tempo, coperti da adeguate garanzie dei soggetti beneficiari o dei soci nel caso si tratti di società di capitali e, in ogni caso, nel rispetto della specifica disciplina disposta da FINMOLISE S.p.A. su indicazione della Regione."